



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;

*contro*

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione I n. [REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il Cons.

Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Tartaglia e dello Stato Clemente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Brescia, per l'annullamento del provvedimento 10 gennaio 2011, prot. 333 – D/21364, con cui l'amministrazione aveva rigettato l'istanza di trasferimento, presentata dall'interessata, per ottenere il ricongiungimento familiare con il coniuge ~~Antonio~~ ~~Carosella~~, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, trasferito di ufficio dalla Stazione di Fossacesia a quella di Quadri.

L'appellante ripropone le censure disattese dal tribunale, mentre l'amministrazione resiste al gravame.

2. L'appello è fondato.

Il diniego impugnato si basa sulla tautologica motivazione secondo cui "l'istanza non può essere valutata ai sensi della normativa invocata, poiché non ne ricorrono i presupposti".

Al contrario, in base alla disciplina applicabile alla presente fattispecie, sussistono i requisiti per disporre il richiesto trasferimento, per ricongiungimento familiare.

3. Secondo l'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999 n. 266, "Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate (...) e delle Forze di polizia (...) trasferiti d'autorità da



genitoriale, correlata alla nascita della figlia [REDACTED], nata il [REDACTED], ha trascorso, anche di fatto, gran parte dell'ultimo periodo precedente la presentazione dell'istanza presso la casa familiare.

7. In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato in primo grado.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato dinanzi al TAR.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere